

*Sommario*

**LEGGI REGIONALI**

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2007, n. 23

**Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria**

**ORDINANZE E SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE E DI ORGANI GIURISDIZIONALI**

CORTE COSTITUZIONALE

ORDINANZA

**Ricorso n. 41 depositato il 4 ottobre 2007 del Presidente del Consiglio dei Ministri contro la Regione Emilia-Romagna, per la declaratoria della illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della Legge della Regione Emilia-Romagna del 27 luglio 2007, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 27 luglio 2007, n. 112 come da delibera del Consiglio dei Ministri in data 21/9/2007**

ORDINANZA

**Ordinanza n. 737 Reg. ordinanze 2007 del 25 giugno 2007 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna sul ricorso proposto da ENI SpA – Divisione Refining & Marketing c/Comune di Migliarino ed altri**

ORDINANZA

**Ordinanza n. 375 – Anno 2007 nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 10, commi 2 e 3, della Legge della Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 29 (Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio sanitario regionale), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 25 febbraio 2005, depositato in Cancelleria il 7 marzo 2005 ed iscritto al n. 30 del Registro ricorsi 2005**

**LEGGI REGIONALI**

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2007, n. 23

**COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA**

*L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA*

*la seguente legge:*

**INDICE**

- Art. 1 – Costituzione e composizione
- Art. 2 – Compiti e funzioni
- Art. 3 – Elezioni
- Art. 4 – Presidente
- Art. 5 – Sostituzione, prorogatio, incompatibilità
- Art. 6 – Gettoni di presenza e rimborsi
- Art. 7 – Autonomia organizzativa e regolamentare
- Art. 8 – Funzionamento e poteri istruttori
- Art. 9 – Parere di conformità allo Statuto
- Art. 10 – Decisioni della Consulta
- Art. 11 – Pareri in materia di iniziativa popolare e di referendum
- Art. 12 – Conflitti di competenza
- Art. 13 – Oggetto della richiesta
- Art. 14 – Procedimento
- Art. 15 – Competenze in materia di sfiducia e prorogatio
- Art. 16 – Rinnovo delle nomine
- Art. 17 – Entrata in vigore

**Art. 1**

*Costituzione e composizione*

1. La Consulta di garanzia statutaria, di seguito denominata "Consulta", è un organo autonomo e indipendente della Regione Emilia-Romagna, composto secondo le modalità previste dall'articolo 69 dello Statuto.
2. Possono essere nominati componenti della Consulta:
  - a) magistrati e magistrato in quiescenza o fuori ruolo;
  - b) docenti universitari in materie giuridico-amministrative;
  - c) avvocati e avvocate iscritti all'albo professionale da almeno dieci anni;
  - d) figure professionali che abbiano maturato significativa esperienza nel settore giuridico-amministrativo.

## Art. 2

### *Compiti e funzioni*

1. La Consulta svolge le seguenti funzioni:
  - a) prende atto degli eventi che causano l'anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi;
  - b) dichiara le modalità di amministrazione ordinaria della Regione fino all'elezione dei nuovi organi elettivi secondo le norme dello Statuto regionale;
  - c) esprime pareri di conformità allo Statuto delle leggi e dei regolamenti regionali, nei casi e nelle forme previste dal regolamento dell'Assemblea legislativa regionale;
  - d) adotta i provvedimenti di propria competenza ed esprime i pareri previsti dallo Statuto e dalla presente legge in materia di iniziativa popolare e di referendum.
2. A richiesta di almeno un quinto dei consiglieri regionali o dei componenti del Consiglio delle Autonomie locali, oppure su richiesta della Giunta regionale, la Consulta esprime parere su conflitti di competenza tra gli organi previsti dallo Statuto regionale, anche in relazione all'obbligo istituzionale di tenere comportamenti ispirati al principio di leale collaborazione.
3. I pareri della Consulta sono trasmessi al Presidente della Giunta e al Presidente dell'Assemblea legislativa per le determinazioni di rispettiva competenza e non determinano alcun obbligo, salvo gli effetti espressamente previsti da disposizioni di legge o di regolamento, se non quello di motivare il dissenso rispetto al parere espresso.

## Art. 3

### *Elezioni*

1. La Consulta è nominata dall'Assemblea legislativa nel corso di ogni legislatura, non prima di dodici mesi e non dopo diciotto mesi dalla data d'insediamento.
2. Nello stesso termine di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali iscrive all'ordine del giorno l'elezione dei componenti la Consulta.
3. I componenti della Consulta restano in carica per un solo mandato e sono eletti, a voto segreto, con votazione separata.

## Art. 4

### *Presidente*

1. La Consulta elegge il Presidente con le modalità di cui all'articolo 33, comma 4, dello Statuto regionale.
2. Della nomina è data immediata comunicazione dallo stesso Presidente eletto ai Presidenti dell'Assemblea legislativa, della Giunta regionale e del Consiglio delle Autonomie locali.
3. Il Presidente, subito dopo il suo insediamento nella carica, designa fra i componenti della Consulta quello destinato a sostituirlo in caso di impedimento.

## Art. 5

### *Sostituzione, prorogatio, incompatibilità*

1. Qualora, per qualunque motivo, un componente della Consulta cessi dal proprio incarico prima della scadenza indicata dall'articolo 3, il Presidente della Consulta lo comunica immediatamente al Presidente dell'organo che lo ha eletto, affinché provveda nei sessanta giorni successivi alla nuova nomina.
2. Le funzioni della Consulta cessano all'atto dell'insediamento della nuova Consulta.

3. Ai componenti la Consulta si applicano le stesse norme d'incompatibilità previste per l'elezione a consigliere regionale.

## Art. 6

### *Gettoni di presenza e rimborsi*

1. Al Presidente e ai componenti della Consulta è attribuito un gettone di presenza, il cui importo è stabilito con deliberazione dell'Assemblea legislativa, su proposta dell'Ufficio di presidenza.
2. Ai componenti della Consulta che non risiedono nel luogo di riunione della Consulta è dovuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i consiglieri regionali.
3. Ai componenti della Consulta che su incarico della Consulta si recano in località diverse da quella di residenza, è dovuto il trattamento economico di missione previsto per i consiglieri regionali.

## Art. 7

### *Autonomia organizzativa e regolamentare*

1. La Consulta gode di autonomia organizzativa e regolamentare. La disciplina per l'esercizio delle sue funzioni è approvata con regolamento a maggioranza dei suoi componenti. Il regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Ogni anno, prima della predisposizione del bilancio dell'Assemblea legislativa, la Consulta definisce con l'Ufficio di presidenza il fabbisogno finanziario e le risorse umane necessarie per il proprio funzionamento.

## Art. 8

### *Funzionamento e poteri istruttori*

1. I componenti della Consulta hanno l'obbligo di intervenire alle sedute quando non siano legittimamente impediti.
2. La Consulta funziona con l'intervento di almeno tre componenti.
3. Qualora non fosse possibile il funzionamento della Consulta, il Presidente ne dà immediata comunicazione ai Presidenti dell'Assemblea legislativa e del Consiglio delle Autonomie locali, affinché procedano agli adempimenti di cui all'articolo 3.
4. Le decisioni della Consulta sono deliberate a maggioranza dei presenti. Nel caso di parità di voto prevale quello del Presidente.
5. Alla Consulta sono attribuiti gli stessi poteri riconosciuti dallo Statuto, dal regolamento dell'Assemblea legislativa e dalla legislazione regionale vigente, alle commissioni assembleari d'inchiesta.

## Art. 9

### *Parere di conformità allo Statuto*

1. Il parere di conformità allo Statuto dei progetti di legge e dei regolamenti può essere richiesto alla Consulta, tramite il Presidente dell'Assemblea legislativa, dai singoli gruppi consiliari o da un quinto dei consiglieri regionali.
2. La richiesta di parere può essere presentata solo dopo l'approvazione finale in Aula dell'intero provvedimento, ed entro ventiquattro ore, prima della sua promulgazione. L'istanza sospende la procedura legislativa di cui all'articolo 52, comma 1, dello Statuto e deve essere formulata in modo da indicare:

- a) le disposizioni del progetto di legge o di regolamento che si ritengono contrarie alle norme statutarie;
- b) le disposizioni dello Statuto che si ritengono violate;
- c) i motivi della richiesta di parere.

3. La Consulta si dovrà esprimere entro quindici giorni dalla richiesta e dovrà trasmettere il proprio parere al Presidente dell'Assemblea che lo comunica immediatamente a tutti i consiglieri regionali. Se il parere della Consulta accoglie in tutto o in parte i rilievi formulati, il Presidente dispone anche per l'iscrizione al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta utile dell'Assemblea dell'oggetto su cui è stato richiesto il parere. Diversamente, il Presidente procede direttamente secondo le modalità di cui al comma 5.

4. L'Assemblea, presa visione del parere, può decidere di non recepire o di recepire, in tutto o in parte, il parere della Consulta, apportando le eventuali modifiche al testo del provvedimento oggetto di rilievi, motivando nel primo caso la propria decisione con apposito ordine del giorno.

5. Il testo del provvedimento finale, sottoposto al parere della Consulta, sia che venga modificato, sia che non venga modificato dall'Aula, entra in vigore secondo le disposizioni di cui all'articolo 55 dello Statuto.

#### Art. 10

##### *Decisioni della Consulta*

1. Quando è chiamata ad esprimere parere di conformità ai sensi dell'articolo 9, la Consulta può:

- a) dichiarare la non conformità allo Statuto delle disposizioni dei progetti di legge o di regolamento oggetto del suo sindacato;
- b) dichiarare la non conformità allo Statuto solo di alcune disposizioni dei progetti di legge o di regolamento oggetto del suo sindacato;
- c) indicare le eventuali modifiche necessarie per rimuovere le cause d'incompatibilità con lo Statuto.

2. La Consulta trasmette le decisioni di cui al comma 1, per le determinazioni di rispettiva competenza, ai Presidenti dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale.

#### Art. 11

##### *Pareri in materia di iniziativa popolare e di referendum*

1. La Consulta è chiamata ad esprimere pareri in materia d'iniziativa legislativa popolare e di referendum, ai sensi dell'articolo 69 dello Statuto.

2. In materia di iniziativa legislativa popolare, la Consulta verifica la sussistenza del quorum richiesto e dichiara l'ammissibilità dell'iniziativa legislativa, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, dello Statuto.

3. In materia di referendum abrogativo, ai sensi dell'articolo 20, comma 4 e 6, dello Statuto, la Consulta è chiamata:

- a) a esprimere il giudizio di ammissibilità del quesito referendario secondo criteri di omogeneità e univocità dello stesso, regolati dalla legge regionale;
- b) a verificare la rispondenza al quesito referendario dei provvedimenti di modifica successivi alla presentazione della richiesta di referendum, rendendo superfluo l'espletamento del referendum;
- c) a dare atto della parzialità dell'intervento modificativo e a riformulare i quesiti referendari.

4. In materia di referendum consultivo, la Consulta è chiamata ad esprimersi sull'ammissibilità del quesito, ai

sensi dell'articolo 21, comma 2, dello Statuto, secondo criteri di omogeneità e univocità dello stesso, regolati dalla legge regionale.

5. La Consulta, esperite le procedure di rito per la sottoscrizione dei referendum consultivi e abrogativi, verifica la correttezza e il numero delle firme raccolte e determina i tempi di indizione degli stessi referendum.

#### Art. 12

##### *Conflitti di competenza*

1. Il parere sui conflitti di competenza è richiesto direttamente alla Consulta, ai sensi dell'articolo 69, comma 1, lettera d), dello Statuto, e può essere proposto dall'Assemblea legislativa, dal Consiglio delle Autonomie locali e dalla Giunta regionale.

2. Per l'Assemblea legislativa e il Consiglio delle Autonomie locali la richiesta di parere è avanzata dal Presidente, qualora ne facciano richiesta rispettivamente almeno un quinto dei consiglieri regionali o un quinto dei componenti il Consiglio.

3. Per la Giunta regionale la richiesta di parere è avanzata dal Presidente, previa deliberazione della Giunta stessa.

#### Art. 13

##### *Oggetto della richiesta*

1. La richiesta di parere può avere ad oggetto atti o comportamenti adottati da uno degli organi previsti dallo Statuto, che il richiedente ritenga lesivo delle proprie attribuzioni, così come definite dallo Statuto.

2. L'Assemblea legislativa ed il Consiglio delle Autonomie locali possono avanzare richiesta di parere avverso la Giunta regionale anche per gli atti compiuti da un singolo assessore.

3. La richiesta di parere deve contenere:

- a) l'indicazione dell'atto o del comportamento contestato;
- b) le norme dello Statuto che disciplinano l'attribuzione che si assume violata;
- c) i motivi del ricorso;
- d) l'indicazione di qualunque norma di legge o di regolamento regionale o statale inerente all'attribuzione statutaria contestata;
- e) l'indicazione di qualunque atto o comportamento – diverso da quello indicato alla lettera a) – tramite il quale i soggetti in conflitto abbiano precedentemente esercitato l'attribuzione contestata.

#### Art. 14

##### *Procedimento*

1. La richiesta di parere è trasmessa immediatamente e contestualmente da parte del richiedente, sia al Presidente della Consulta, sia all'organo che ha adottato l'atto o tenuto il comportamento contestato.

2. Nei trenta giorni successivi l'organo che ha adottato l'atto o tenuto il comportamento contestato, trasmette al Presidente della Consulta e al richiedente le proprie osservazioni in merito ai contenuti del ricorso.

3. Nei trenta giorni successivi al termine di cui al comma 2, la Consulta convoca innanzi a sé i soggetti in conflitto, al fine di ottenere ulteriori elementi di giudizio.

4. La decisione sulla richiesta di parere è adottata dalla Consulta entro trenta giorni dall'audizione dei soggetti in conflitto e trasmessa alle parti interessate.

**Art. 15***Competenze in materia di sfiducia e prorogatio*

1. Nei casi di scioglimento anticipato dell'Assemblea legislativa e di decadenza della Giunta regionale, secondo quanto previsto dagli articoli 32 e 48 dello Statuto, il Presidente dell'Assemblea legislativa informa immediatamente il Presidente della Consulta.

2. La Consulta, dopo aver ascoltato il Presidente dell'Assemblea e il Presidente della Giunta, individua gli atti di ordinaria amministrazione e gli atti improrogabili che possono essere compiuti fino all'elezione della nuova Assemblea.

3. I pareri espressi dalla Consulta ai sensi del presente articolo sono trasmessi al Presidente della nuova Assemblea legislativa, prima che essa adotti gli atti di ratifica di cui all'articolo 48 dello Statuto regionale.

**Art. 16***Rinnovo delle nomine*

1. Nei casi di decadenza o rinnovo delle nomine di cui

all'articolo 3, tutti i componenti restano in carica fino al rinnovo della Consulta che, secondo quanto previsto dall'articolo 69, comma 3, dello Statuto, dovrà avvenire nel corso di ogni legislatura non prima di dodici mesi e non dopo diciotto mesi dall'insediamento dell'Assemblea legislativa.

**Art. 17***Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

*La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.*

*È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.*

Bologna, 4 dicembre 2007

VASCO ERRANI

**LAVORI PREPARATORI**

Progetto di legge d'iniziativa dei Consiglieri Zanca, Villani, Richetti, Aimi, Rivi, Corradi: oggetto assembleare n. 1934 (VIII legislatura);

- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della Regione n. 115 in data 14 novembre 2006;
- assegnato alla VI Commissione assembleare permanente "Attuazione dello Statuto".

Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 1/2007 del 19 giugno 2007, con relazione scritta del consigliere Paolo Zanca, nominato dalla commissione in data 5 dicembre 2006;

- approvato dall'Assemblea legislativa nella seduta pomeridiana del 28 novembre 2007, atto n. 54/2007.

**AVVERTENZA - IL TESTO VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E QUALITÀ DELLA NORMAZIONE AL SOLO SCOPO DI FACILITARNE LA LETTURA. (Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985)**

**NOTE****NOTA ALL'ART. 1**

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 69 della legge regionale 31 marzo 2005, n. 13 (che concerne "Statuto della Regione Emilia-Romagna") è il seguente:

«Art. 69 – Consulta di garanzia statutaria

1. La Consulta di garanzia statutaria, organo autonomo e indipendente della Regione:

- a) prende atto degli eventi che causano l'anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi e dichiara la modalità di amministrazione ordinaria della Regione fino all'elezione dei nuovi organi elettivi, secondo le norme dello Statuto;
- b) adotta i provvedimenti ed esprime i pareri di propria competenza previsti dallo Statuto e dalla legge in materia di iniziativa popolare e di referendum;
- c) esprime pareri di conformità allo Statuto delle leggi e dei regolamenti regionali. Il parere di conformità allo Statuto è richiesto nei casi, nei modi e nelle forme previste dal regolamento dell'Assemblea legislativa;
- d) a richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri regionali o dei componenti del Consiglio delle Autonomie locali o su richiesta della Giunta regionale esprime parere su conflitti di competenza tra gli organi previsti dal presente Statuto anche in relazione all'obbligo istituzionale di tenere comportamenti ispirati al principio di leale collaborazione;
- e) esercita le altre funzioni che sono ad essa attribuite dalla legge.

2. I pareri della Consulta, salvi gli effetti espressamente previsti da disposizioni di legge o di regolamento, non determinano alcun obbligo, salvo quello di motivare in caso di dissenso rispetto al parere espresso.

3. La Consulta è composta di cinque componenti, di cui tre nominati dall'Assemblea legislativa e due dal Consiglio delle Autonomie. La legge stabilisce i requisiti per la scelta dei componenti la Consulta, individuati tra magistrati in quiescenza o fuori ruolo, docenti universitari in materie giuridico-amministrative e tra figure che abbiano maturato significativa esperienza nel settore giuridico-amministrativo. La Consulta è nominata nel corso di ogni legislatura non prima di dodici mesi e non dopo diciotto mesi dall'insediamento dell'Assemblea.

4. L'Ufficio di componente la Consulta è incompatibile con quello di componente dei Consigli e delle Giunte regionali, provinciali e comunali, di Parlamento nazionale o europeo.

5. La legge regionale assicura alla Consulta autonomia regolamentare, organizzativa e detta le ulteriori disposizioni relative alla sua costituzione.

6. La Consulta adotta a maggioranza assoluta dei componenti il proprio regolamento che disciplina, tra l'altro, la partecipazione alle sedute, le modalità di convocazione e funzionamento, nonché la propria organizzazione interna.

7. La Consulta elegge tra i suoi componenti il Presidente, che rimane in carica per trenta mesi.»

**NOTA ALL'ART. 4**

Comma 1

Il testo dell'articolo 33, comma 4) della legge regionale 31 marzo 2005 (che concerne "Statuto della Regione Emilia-Romagna") è il seguente:

«Art. 33 – L'Ufficio di Presidenza

(omissis).

4. Il Presidente è eletto a maggioranza dei quattro quinti dell'Assemblea. Se dopo due scrutini nessun candidato ottiene la maggioranza richiesta, nella terza votazione, da tenersi di diritto il giorno successivo, è sufficiente la maggioranza dei voti dei componenti l'Assemblea. Dopo tale votazione, è richiesta la presenza della maggioranza dei Consiglieri ed è eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di parità, il più anziano di età.

(omissis)».

**NOTA ALL'ART. 9**

Comma 2

1) Il testo dell'articolo 52, comma 1) della legge regionale 31 marzo 2005 (che concerne "Statuto della Regione Emilia-Romagna") è il seguente:

«Art. 52 – Promulgazione delle leggi

1. Le leggi sono promulgate dal Presidente della Regione entro dieci giorni dall'approvazione. La formula della promulgazione è la seguente: «L'Assemblea legislativa regionale ha approvato. Il Presidente della Regione promulga»; ad essa segue il testo della legge e a questo segue la formula «La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna».

(omissis)».

Comma 5

2) Il testo dell'articolo 55, della legge regionale 31 marzo 2005 (che concerne "Statuto della Regione Emilia-Romagna") è il seguente:

«Art. 55 – Pubblicazione ed entrata in vigore delle leggi

1. Le leggi sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione entro cinque giorni dalla promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso».

**NOTE ALL'ART. 11**

Comma 1



1) Il testo dell'articolo 69, della legge regionale 31 marzo 2005 (che concerne "Statuto della Regione Emilia-Romagna") è già citato nella nota 1) dell'articolo 1.

Comma 2

2) Il testo dell'articolo 18, comma 3) della legge regionale 31 marzo 2005 (che concerne "Statuto della Regione Emilia-Romagna") è il seguente:

«Art. 18 – Iniziativa legislativa popolare  
(omissis)

3. Lo Statuto e la legge regionale disciplinano le forme e le modalità di presentazione del progetto di legge popolare. La Consulta di garanzia statutaria verifica la sussistenza del quorum richiesto e dichiara l'ammissibilità dell'iniziativa legislativa. I soggetti di cui al comma 2 possono farsi assistere dagli uffici della Regione per la stesura dei progetti nonché richiedere dati ed informazioni.

(omissis)».

Comma 3

3) Il testo dell'articolo 20, commi 4 e 6 della legge regionale 31 marzo 2005 (che concerne "Statuto della Regione Emilia-Romagna") è il seguente:

«Art. 20 – Referendum abrogativo  
(omissis)

4. Dopo la presentazione della richiesta di referendum, sono ammissibili solo interventi diretti a modificare, in conformità alla richiesta stessa, la disciplina preesistente. Qualora intervengano tali provvedimenti di modifica, la Consulta di garanzia statutaria verifica se l'intervento medesimo risponda appieno al quesito referendario, rendendo quindi superfluo l'espletamento del referendum, oppure, dando atto della parzialità dell'intervento, riformula i quesiti referendari.

(omissis)

6. La legge regionale regola il giudizio sull'ammissibilità del referendum abrogativo, che è espresso dalla Consulta di garanzia statutaria, tenendo conto dei limiti di cui al comma 2 e stabilendo i criteri di omogeneità e univocità del quesito».

Comma 4

4) Il testo dell'articolo 21, comma 2, della legge regionale 31 marzo 2005 (che concerne "Statuto della Regione Emilia-Romagna") è il seguente:

«Art. 21 – Referendum consultivo

(omissis)

2. Possono essere proposti referendum consultivi su materie o leggi di competenza regionale non escluse dalle procedure del referendum abrogativo ai sensi dell'articolo 20. Inoltre non possono essere sottoposti a referendum consultivo oggetti già sottoposti a referendum abrogativo nel corso della stessa legislatura e comunque entro i due anni precedenti. La Consulta di garanzia statutaria si esprime sull'ammissibilità del quesito secondo criteri di omogeneità e univocità dello stesso, regolati dalla legge regionale.

(omissis)».

## NOTA ALL'ART. 12

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 69, comma 1), lettera d) della legge regionale 31 marzo 2005 (che concerne "Statuto della Regione Emilia-Romagna") è il seguente:

«Art. 69 – Consulta di garanzia statutaria

(omissis)

1. (omissis)

d) a richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri regionali o dei componenti del

Consiglio delle Autonomie locali o su richiesta della Giunta regionale esprime parere su conflitti di competenza tra gli organi previsti dal presente Statuto anche in relazione all'obbligo istituzionale di tenere comportamenti ispirati al principio di leale collaborazione;

(omissis)».

## NOTE ALL'ART. 15

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 32 della legge regionale 31 marzo 2005 (che concerne "Statuto della Regione Emilia-Romagna") è il seguente:

«Art. 32 – Sfiducia, dimissioni, impedimento o morte del Presidente della Giunta regionale

1. L'Assemblea legislativa può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, mediante mozione motivata sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata, per appello nominale, a maggioranza assoluta. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

2. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, eletto a suffragio universale e diretto, comporta lo scioglimento dell'Assemblea e la decadenza della Giunta regionale.

3. I medesimi effetti previsti dal comma 2 conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti l'Assemblea, all'annullamento dell'elezione dell'Assemblea o del Presidente della Regione, nonché in caso di rimozione, impedimento permanente, morte o dimissioni volontarie del Presidente».

2) Il testo dell'articolo 48 della legge regionale 31 marzo 2005 (che concerne "Statuto della Regione Emilia-Romagna") è il seguente:

«Art. 48 – Prorogatio

1. La Giunta regionale, nei casi di annullamento dell'elezione dell'Assemblea legislativa o di scioglimento della stessa per dimissioni contestuali della maggioranza dei suoi componenti, provvede all'ordinaria amministrazione di propria competenza e agli atti improrogabili, da sottoporre a ratifica della nuova Assemblea».

Comma 3

3) Il testo dell'articolo 48 della legge regionale 31 marzo 2005 (che concerne "Statuto della Regione Emilia-Romagna") è già citato nel presente articolo alla nota 2)

## NOTA ALL'ART. 16

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 69, comma 3) della legge regionale 31 marzo 2005 (che concerne "Statuto della Regione Emilia-Romagna") è il seguente:

«Art. 69 – Consulta di garanzia statutaria

(omissis)

3. La Consulta è composta di cinque componenti, di cui tre nominati dall'Assemblea legislativa e due dal Consiglio delle Autonomie. La legge stabilisce i requisiti per la scelta dei componenti la Consulta, individuati tra magistrati in quiescenza o fuori ruolo, docenti universitari in materie giuridico-amministrative e tra figure che abbiano maturato significativa esperienza nel settore giuridico-amministrativo. La Consulta è nominata nel corso di ogni legislatura non prima di dodici mesi e non dopo diciotto mesi dall'insediamento dell'Assemblea.

(omissis)».

## ORDINANZE E SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE E DI ORGANI GIURISDIZIONALI

### CORTE COSTITUZIONALE

#### ORDINANZA

**Ricorso n. 41 depositato il 4 ottobre 2007 contro la Regione Emilia-Romagna per la declaratoria della illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della Legge della Regione Emilia-Romagna del 27 luglio 2007, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del 27 luglio 2007, n. 112 come da delibera del Consiglio dei Ministri in data 21/9/2007**

*(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a norma dell'art. 24 delle norme integrative del 16 marzo 1956)*

Il Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è legalmente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12

contro

la Regione Emilia-Romagna, in persona del Presidente della Giunta regionale pro-tempore

per la declaratoria della illegittimità costituzionale

dell'art. 1, comma 2, della Legge della Regione Emilia-Romagna del 27 luglio 2007, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 27 luglio 2007, n. 112 come da delibera del Consiglio dei Ministri in data 21/9/2007.

In data 27 luglio 2007 è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna la Legge regionale n. 11 del 27 luglio 2007, che prevede e disciplina la partecipazione della Regione all'Associazione dell'Emilia-Romagna delle rievocazioni storiche (AERRS).

L'articolo 1 comma 2, della legge regionale in esame dispone: «Al fine di tutelare e valorizzare il proprio patrimonio culturale, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare, ai sensi dell'art. 64 dello Statuto, all'associazione Emilia-Romagna delle rievocazioni storiche (AERRS).».

Tale formulazione non risulta in linea con la disciplina contenuta nell'art. 117 della Costituzione, né con quanto disposto dagli artt. 3, 4 e 5 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al DLgs 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni.

Innanzitutto la norma regionale non appare in linea con il dettato dell'articolo 117, che stabilisce, al comma 2, la legislazione esclusiva dello Stato nelle materie elencate dalla lettera a) alla lettera s) e, in particolare (lett. s), in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, mentre nel

comma successivo indica quali sono le materie di legislazione concorrente, tra cui individua specificamente la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali.

Il fine della tutela enunciato nel secondo comma dell'articolo 2 della legge regionale in esame, si pone, dunque, in contrasto con il secondo comma del precetto costituzionale proponendosi una finalità, quella della tutela dei valori ambientali e culturali, che lo Stato in via esclusiva è chiamato a perseguire.

Inoltre, la norma regionale, nell'attribuire alla Regione Emilia-Romagna facoltà in materia di tutela, non richiama espressamente i procedimenti che, in tale materia, sono stati stabiliti dai commi 4 e 5 dell'articolo 5 del Codice dei beni culturali ai fini dell'esercizio indiretto delle funzioni che il Ministero per i Beni e le Attività culturali ha il potere di conferire alle Regioni.

In tal modo, risulta violato il principio – di diretta derivazione costituzionale: articolo 118, terzo comma, Cost. – secondo il quale spetta alla legge statale disciplinare «forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali», disciplina che, proprio i richiamati commi dell'art. 5 del Codice hanno dettato, attribuendo allo Stato, titolare dell'esercizio unitario delle funzioni di tutela (c. art. 4, Codice), la potestà di valutare, sulla base dei principi di differenziazione e adeguatezza, la praticabilità di accordi per l'individuazione di forme di coordinamento con le Regioni, oltre quelle già attuate ai sensi dei commi 2 e 6 del medesimo art. 5. Un potere regionale in materia, previsto al di fuori dei limiti sopra richiamati, rischia di entrare in conflitto con le statuizioni del più volte ricordato art. 5 del Codice e, per riflesso, anche con l'art. 118, terzo comma, della Costituzione.

La legge regionale in esame appare perciò invasiva delle prerogative statali in materia e, ponendosi in contrasto con gli articoli 3, 4 e 5 del Codice di beni culturali, viola gli articoli 117, comma 2, lett. s), della Costituzione, che riserva allo Stato la potestà legislativa esclusiva in materia di tutela dei beni culturali, nonché con l'articolo 118, comma 3, della Costituzione, che riserva allo Stato l'individuazione di forme di intesa e di coordinamento nella materia di tutela dei beni culturali.

Per le suesposte argomentazioni il Presidente dei Ministri chiede

che codesta Ecc.ma Corte Costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimo e conseguentemente annullare l'articolo 1, comma 2 della Legge della Regione Emilia-Romagna n. 19 del 27 luglio 2007, pubblicata da delibera del Consiglio dei Ministri in data 21/9/2007 per i motivi illustrati nel presente ricorso.

Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:

- 1) estratto della delibera del Consiglio dei Ministri 21/9/2007;
- 2) copia della legge regionale impugnata.

Roma, 22/9/2007

IL CANCELLIERE  
M. R. Fruscella

AVVOCATO DELLO STATO  
Sergio Sabelli

## CORTE COSTITUZIONALE

### ORDINANZA

**Ordinanza n. 737 Reg. ordinanze 2007 del 25 giugno 2007 emessa dal Tribunale Amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna sul ricorso proposto da ENI SpA – Divisione Refining & Marketing c/Comune di Migliarino ed altri**

*(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a norma dell'art. 25 della Legge 11 marzo 1953, n. 87)*

In nome del popolo italiano il Tribunale Amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna – Bologna – Sezione I – Regi-

stro ordinanze coll. 52/2007 – Registro generale 105/2007 composto dai signori:

Calogero Piscitello, Presidente; Giorgio Calderoni, Cons. relatore; Carlo Testori, Consigliere;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

sul ricorso 105/2007 proposto da ENI SpA – Divisione Refining & Marketing rappresentato e difeso da Mancusi avv. Piero e Persico avv. Antonella con domicilio eletto in Bologna, Via della Grada n. 19 presso Fragomeni avv. Giovambattista contro il Comune di Migliarino n.c.; Regione Emilia-Romagna rappresentato e difeso da Lista avv. Maria Chiara e Mastragostino avv. Franco con domicilio eletto in Bologna – Piazza Aldrovandi n. 3 presso Lista avv. Maria Chiara; Provincia di Ferrara n.c. ed il Ministero dell'Ambiente n.c. per l'annullamento della nota del Comune di Migliarino 28/12/2006, n. 12598, di non ammissibilità della richiesta di rimodulazione degli obiettivi di bonifica ex DLgs 152/2006;

visto il ricorso con i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione dell'Amministrazione intimata;

visti gli atti tutti della causa;

designato relatore il Cons. Giorgio Calderoni;

uditi, alla pubblica udienza del 7/6/2007, i difensori delle parti come da verbale;

considerato e ritenuto quanto segue in fatto e diritto:

### FATTO

I) In data 29 aprile 2006 è entrato in vigore il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale) che, per quanto interessa la controversia in esame, nella parte quarta ha disciplinato la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati e, con la norma transitoria di cui all'articolo 265, comma 4, ha stabilito che «Fatti salvi gli interventi realizzati alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, entro centottanta giorni da tale data, può essere presentata all'Autorità competente adeguata relazione tecnica al fine di rimodulare gli obiettivi di bonifica già autorizzati sulla base dei criteri definiti dalla parte quarta del presente decreto. L'Autorità competente esamina la documentazione e dispone le varianti al progetto necessarie».

Espone la ricorrente ENI SpA che con nota 27/10/2006, indirizzata al Comune di Migliarino, la ditta Petroltecnica Srl chiedeva, per conto della stessa ENI SpA, la rimodulazione degli obiettivi di bonifica ai sensi della norma in cui sopra, in relazione al proprio punto vendita 6060 ubicato nel territorio del comune medesimo.

Con il provvedimento in epigrafe, il Comune ha ritenuto preclusa tale rimodulazione, alla stregua dell'art. 5 della Legge regionale Emilia-Romagna n. 5 dell'1/6/2006, come modificata dall'art. 25 della Legge regionale 13/06 («Restano di competenza dei Comuni i procedimenti di bonifica dei siti contaminati già avviati alla data di entrata in vigore del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 che li concludono sulla base della legislazione vigente alla data del loro avvio»).

Ritenendo illegittima la preclusione di una facoltà espressamente riconosciuta dalla legge statale, ENI deduce:

- 1) violazione degli artt. 1 e 177, DLgs 152/06 per incompetenza del Comune, avendo dette norme spostato il momento decisionale, in ordine all'approvazione dei progetti di bonifica, dal livello comunale al livello regionale;
- 2) violazione dell'art. 265, comma 4 del medesimo DLgs 152/06 nell'assunto che il provvedimento comunale – richiamando una disciplina regionale di dubbia legittimità – violerebbe apertamente la disposizione statale invocata e ometterebbe di considerare l'intervenuta abrogazione del previgente art. 17, DLgs 22/97;
- 3) violazione degli artt. 240, 242, 249, DLgs 152/06, perché il

provvedimento comunale impugnato impedirebbe di fatto l'applicazione di disposizioni statali attuative della normativa comunitaria;

4) illegittimità derivata sotto i seguenti profili:

- a) illegittimità dell'art. 25, L.R. Emilia-Romagna 28 luglio 2006, n. 13, per contrasto con l'art. 117, comma 2, lett. s) Cost. che stabilisce la potestà esclusiva statale in materia di tutela ambientale, come affermato in numerose pronunce della Corte Costituzionale;
- b) violazione dell'art. 97 Trattato UE e delle direttive CE 2004/35 e 96/61.

II) Delle Amministrazioni intimare, si è costituita in giudizio la sola Regione Emilia-Romagna, che ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, assumendo che – nella specie – il procedimento pendente non si sarebbe già concluso con un progetto di bonifica autorizzato e, come tale, non rientrerebbe nell'ambito di applicazione del richiamo art. 265, quarto comma, DLgs 152/06; la Regione conclude per l'infondatezza del ricorso, «anche in relazione alle questioni sollevate in via incidentale, per difetto di rilevanza e per manifesta infondatezza».

III) In vista dell'odierna udienza di discussione, entrambe le parti costituite hanno prodotto memorie conclusive e la società ricorrente ha, altresì, depositato ulteriore documentazione.

Dopodiché, previa discussione orale tra i difensori delle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione.

## DIRITTO

1) Il ricorso è ammissibile, poiché tra la documentazione prodotta da ENI in vista dell'odierna udienza pubblica figura la nota del Comune di Migliarino 18/12/2004, n. 13099, che – nel trasmettere la deliberazione G.C. n. 78 del 18/11/2004, relativa all'impianto di cui si discute (situato in Viale Roma) – la qualifica espressamente come «autorizzazione alla realizzazione degli interventi previsti nel progetto definitivo approvato».

D'altra parte, al punto D del dispositivo della deliberazione di qua di stabilisce, altrettanto espressamente, di «autorizzare... la ditta ENI SpA... alla realizzazione... degli interventi previsti nel progetto definitivo di bonifica» dell'impianto di distribuzione carburanti sito in Migliarino, Via Roma.

Inoltre, nella menzionata istanza cui si riferisce il provvedimento impugnato, Petroltecnica comunica «che la suddetta area è oggetto di un interventi di bonifica autorizzato e avviato».

L'eccezione di inammissibilità sollevata dalla Regione Emilia-Romagna va, pertanto, disattesa.

2) Passando dunque, alla trattazione del merito della controversia, ai fini della sua soluzione il Collegio ritiene che la prospettata questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della Legge della Regione Emilia-Romagna n. 5 dell'1/6/2006 (come modificato dall'art. 25 della Legge regionale 13/06) sia, al tempo stesso:

- rilevante, poiché la norma regionale costituisce il presupposto esclusivo del provvedimento comunale di diniego, che ad essa si limita a fare rinvio e di cui costituisce immediata applicazione;
- non manifestamente infondata, in quanto sussistono – sotto i profili e per le ragioni che saranno in seguito precisati – sufficienti dubbi che sia stata invasa la competenza legislativa esclusiva attribuita allo Stato, in materia di tutela dell'ambiente, dall'art. 117 co. 2 lett. s) Cost.

3.1) Il quadro normativo che fa da sfondo alla controversia può essere così riassunto.

3.2) Il DLgs 152/06 ha introdotto (Titolo V, art. 240) le nozioni di:

- concentrazioni soglia di contaminazione (CSC): i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica, come individuati nell'Allegato 5 alla parte quarta del presente decreto;

- concentrazioni soglia di rischio (CSR): i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso con l'applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica secondo i principi illustrati nell'Allegato I alla parte quarta del presente decreto e sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica. I livelli di concentrazione così definiti costituiscono i livelli di accettabilità per il sito.

In buona sostanza ed estrema sintesi, il c.d. Codice dell'ambiente – una volta abrogato l'art. 17 del DLgs 22/97, basato sui limiti massimi di concentrazione, al superamento dei quali scattava l'obbligo di bonifica – ha introdotto una sorta di “doppio grado”, che parte con i valori tabellari definiti concentrazione soglia di contaminazione (CSC); oltrepassata questa prima soglia si impone la caratterizzazione e la procedura di analisi di rischio sito, specifica per determinare le concentrazioni della soglia di rischio (CSR), al cui ulteriore superamento scatta, infine, l'obbligo di bonifica e di messa in sicurezza.

Sempre l'art. 242 rimanda, quanto ai criteri per l'applicazione della procedura di analisi di rischio, all'Allegato I alla parte quarta del decreto.

Con la norma transitoria di cui all'art. 265-quarto comma, si è data la facoltà, a chi avesse già conseguito l'autorizzazione secondo il regime previgente, di rimettersi – per così dire – in corsa “con il nuovo”, «al fine di rimodulare gli obiettivi di bonifica già autorizzati sulla base dei criteri definiti dalla parte quarta del presente decreto».

3.3) La Legge regionale ER 5/06 e s.m.i – oltre a confermare la titolarità delle funzioni in capo agli Enti locali, secondo il precedente sistema delle deleghe operato con la legislazione regionale – ha individuato invece, per i procedimenti in corso, un diverso regime transitorio, consistente nell'applicazione della disciplina previgente.

Secondo le difese, tanto scritte quanto orali, svolte dalla Regione in questo giudizio, la ratio della norma sarebbe quella di evitare che i procedimenti pendenti subissero una sospensione determinata dall'incertezza giuridica, frutto dell'inapplicabilità della nuova normativa, e che le situazioni di rischio ecologico, già oggetto di valutazione, non trovassero una soluzione in tempi ragionevoli così come impongono le norme di tutela ambientale.

4.1) Ciò premesso, il Collegio osserva che – quanto all'argomento dell'inapplicabilità della nuova normativa statale, invocato dalla Regione a giustificazione e supporto del proprio intervento legislativo – non appare convincente il richiamo dell'art. 195, comma 1, lett. r) del DLgs 152/06, nella parte in cui demanda allo Stato, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, la definizione delle linee guida, dei criteri generali, degli standard di bonifica dei siti inquinati, posto che la facoltà di rimodulazione di cui si discute attiene ad una fase a monte (analisi di rischio, da condursi con i criteri indicati nell'allegato uno alla parte quarta del decreto); pur non potendosi, dunque, escludere qualche incertezza d'avvio del nuovo regime nel suo complesso, non può di certo ravvisarsi né la paralisi di situazioni, già acclamate, di pericolo ambientale, né l'inapplicabilità giuridica della norma transitoria statale, entrambe paventate dalla Regione.

4.2) Ad una espressa disposizione statale che prospetta una disciplina transitoria delle situazioni in essere all'entrata in vigore delle nuove “norme in materia ambientale” (disciplina non sfornita, come visto, di applicabilità pratica e giuridica), la Regione ha inteso, pertanto, contrapporre una propria disciplina transitoria di segno opposto.

La contrapposizione ed il contrasto sono – fattualmente e giuridicamente – palesi, poiché dal confronto tra le due norme risulta che:

- mentre l'una, quella statale, va nel senso della “retroattività”, id est: applicazione della nuova normativa a tutte le situazioni non irreversibilmente definite dalla avvenuta realizzazione dell'intervento;
- l'altra, quella regionale, va nel senso opposto della “ultrattività”, id est: applicazione della normativa abrogata ai procedimenti di bonifica ancora in corso.



E che una norma, pur transitoria, regionale possa – in materia di tutela dell'ambiente – non solo sovrapporsi, ma anche contrapporsi alla disciplina transitoria dettata dalla legge statale, pare al Collegio di non poter che ragionevolmente revocare in dubbio.

4.3) Invero, tale dubbio, cui consegue la remissione della relativa questione alla Corte Costituzionale, risulta confortato dai principi su cui si è attestata la giurisprudenza della medesima Corte in subiecta materia, a partire, innanzitutto dalle sentenze – citate anche da ENI – n. 407 del 2002 e n. 62 del 2005 (quest'ultima, peraltro, oggetto di recenti commenti in dottrina e relativa ad una fattispecie ambientale altrettanto e più "sensibile", quale quella dello smaltimento dei rifiuti pericolosi/radioattivi).

I principi affermati dalla Corte, nelle menzionate pronunce, possono essere così sinteticamente riepilogati:

- a) la competenza legislativa esclusiva in tema di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema è stata espressamente riconosciuta allo Stato, sia pure in termini che non escludono il concorso di normative delle Regioni, fondate sulle rispettive competenze, al conseguimento di finalità di tutela ambientale (cfr. sentenza 62/05, che richiama sul punto le precedenti n. 407 del 2002, n. 307 e n. 312 del 2003, n. 259 del 2004): ma come sopra esposto, qui non si tratta di concorso, bensì di contrasto della normativa regionale (transitoria) Emilia-Romagna con quella (transitoria) statale;
- b) proprio relativamente al tema del carattere transitorio della norma regionale (argomento, questo, di replica all'eccezione di illegittimità costituzionale sollevata da ENI, messo in campo dalla Regione al par. 3 della propria memoria di costituzione, laddove sottolinea rafforzativamente la "piena ed indiscussa vigenza" della disciplina statale a regime), la sentenza 62/05 precisa che una siffatta transitorietà (pur in quella fattispecie insussistente) non verrebbe, comunque, a giustificare la disciplina regionale sul piano costituzionale, «una volta che si riscontri, come si è fatto, che essa eccede dalla competenza della Regione e viola i limiti a questa imposti dalla Costituzione»;
- c) con la sent. 407/2002, la Corte ha, altresì, chiarito che – diversamente da quanto potesse desumersi da un'interpretazione meramente letterale dell'elenco di cui all'art. 117 Cost. comma secondo – la tutela dell'ambiente «non sembra configurabile come sfera di competenza statale rigorosamente circoscritta e delimitata, giacché, al contrario, essa investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi e competenze (...) che ben possono essere regionali».

Un simile assunto (confermato anche nella successiva giurisprudenza della Corte), è fatto discendere da un molteplice ordine di considerazioni, in primis dalla ricostruzione a mente della quale l'ambiente non è una materia in senso tecnico, ma un valore costituzionale. In tal senso, la tutela dell'ambiente si configura come una materia "trasversale", in ordine alla quale si registrano una pluralità di competenze, sia statali che regionali, rimanendo riservate allo Stato «le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale»;

- d) a ciò occorre aggiungere che con altra, recente pronuncia (14 ottobre 2005, n. 383), la Corte ha successivamente precisato che:

– la competenza legislativa regionale in materia di "governo del territorio" ha sì un ambito oggettivo assai esteso, ma non può arrivare a comprendere tutta la disciplina concernente la programmazione, la progettazione e la realizzazione delle opere o l'esercizio delle attività che, per loro natura, producono un inevitabile impatto sul territorio;

– l'ambito materiale, cui ricondurre le competenze relative ad attività che presentano una diretta od indiretta rilevanza in termini di impatto territoriale, va ricercato non secondo il criterio dell'elemento materiale consistente nell'incidenza delle attività in questione sul territorio, bensì attraverso la valutazione dell'elemento funzionale, nel senso della individuazione degli interessi pubblici sottesi allo svolgimento di quelle attività, rispetto ai quali l'interesse riferibile al "governo del territorio" e le connesse competenze non pos-

sono assumere carattere di esclusività, dovendo armonizzarsi e coordinarsi con la disciplina posta a tutela di tali interessi differenziati.

Ne risulta, così, depotenziato l'ulteriore argomento difensivo, ancora dispiegato dalla Regione nelle sue difese scritte ed orali e fondato sul richiamo alle proprie competenze in materia di governo del territorio.

4.4) In definitiva, degli anzidetti canoni ermeneutici tracciati dalla Corte è desumibile un quadro ricostruttivo dei rapporti Stato-Regioni in materia ambientale, il cui equilibrio poggia:

- sulla esclusione di una totale ed assoluta "centralizzazione" della materia;
- sulla distinzione tra competenza esclusiva statale e competenza regionale non definita da linee di demarcazione statiche, bensì su una dimensione dinamica del riparto, per la cui definizione è dirimente il riferimento agli interessi che assumono preminente rilievo nella fattispecie concreta.

Per semplificare, la competenza sarà (esclusivamente) statale allorché lo scopo primario sia la tutela dell'ambiente; (anche) regionale, quando detta tutela sia solo una delle finalità.

E nel caso della bonifica dei siti inquinati, pare al Collegio difficilmente confutabile che lo scopo primario sia la tutela dell'ambiente, con quel che ne consegue sul piano del riparto delle competenze tra Stato e Regioni.

5) Altri profili di incostituzionalità della norma non sono, ad avviso del Collegio, ravvisabili, neppure laddove ENI configuri (prima censura del ricorso introduttivo) la violazione, da parte della norma regionale de qua, dell'assetto di competenze innovativamente stabilito dal DLgs 152/2006, deducendo conseguentemente l'incompetenza dei Comuni in materia: invero, dalla stessa prospettazione di ENI si evince che, in detto nuovo assetto, alle Regioni sono assegnate, invero, le funzioni in materia di approvazione dei piani di bonifica, cosicché si rientra nel paradigma dell'attribuzione ai livelli istituzionali inferiori, da parte della Regione, di una competenza amministrativa ad essa conferita, ipotesi questa che la costante giurisprudenza della Corte ritiene non invasiva della potestà legislativa dello Stato (cfr. sentenza n. 259 del 2004 e – con specifico riguardo ad una L.R. Emilia-Romagna in materia ambientale – 31 maggio 2005, n. 214: entrambe, peraltro, da ENI citate a sostegno della proposta eccezione di legittimità costituzionale).

La rilevanza della questione di costituzionalità oggetto della presente ordinanza deve essere, così, circoscritta ai profili sostanziali, enunciati alle varie articolazioni del Capo 4 che precede.

Il che risulta, altresì, confermato dalla considerazione che non sono ravvisabili, neppure, i presupposti per sollevare l'ulteriore questione pregiudiziale, pure prospettata da ENI, per preteso contrasto dalla norma regionale in esame con la normativa comunitaria, stante l'assoluta genericità – esattamente eccepita dalla Regione – dei parametri normativi di riferimento enunciati da ENI (l'intero corpus delle direttive 2004/35 e 96/61) e l'inconferenza del richiamo all'art. 97 Trattato, che si occupa della distorsione delle condizioni di concorrenza sul mercato comune.

6) Ritenendo, in conclusione, rilevante e non manifestamente infondata, negli esclusivi limiti di cui al precedente Capo 4, la questione di legittimità costituzionale dedotta dalla parte qui ricorrente, Il Collegio solleva – con riferimento all'art. 117, comma 1, lett. s) della Costituzione – la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 Legge regionale Emilia-Romagna 1/6/2006, n. 5 come modificato dall'art. 25 della L.R. n. 13 del 28/7/2006, limitatamente alla parte in cui dispone che i procedimenti di bonifica dei siti contaminati, già avviati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, siano conclusi sulla base della legislazione vigente alla data del loro avvio.

Vanno, pertanto, rimessi gli atti alla Corte Costituzionale, per lo scrutinio della esposta questione di costituzionalità.

Consegue ex lege la sospensione del processo.



P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna, sede di Bologna:

- dichiara rilevante (per la definizione del ricorso n. 105/07) e non manifestamente infondata (sotto gli esclusivi profili indicati sub 4 in motivazione) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, della Legge Regione Emilia-Romagna 1/6/2006, n. 5, come modificato dall'articolo 25 della L.R. n. 13 del 28/7/2006, nella parte sempre in motivazione indicata sub. 6;
- dispone la immediata trasmissione degli atti, a cura della Segreteria, alla Corte Costituzionale;
- sospende il giudizio in corso;
- manda alla Segreteria di notificare la presente ordinanza a tutte le parti in causa ed al Presidente della Giunta regionale Emilia-Romagna, nonché di darne comunicazione al Presidente del Consiglio regionale Emilia-Romagna.

Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 7 giugno 2007.

IL PRESIDENTE  
Calogero Piscitello

CONS. REL. EST  
Giorgio Calderoni

IL SEGRETARIO  
(firma illeggibile)

Depositata in Segreteria in data 25 giugno 2007

## CORTE COSTITUZIONALE

### ORDINANZA n. 375

**Ordinanza n. 375 – Anno 2007 nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 10, commi 2 e 3, della Legge della Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 29 (Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio sanitario regionale), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 25 febbraio 2005, depositato in Cancelleria il 7 marzo 2005 ed iscritto al n. 30 del Registro ricorsi 2005**

In nome del popolo italiano la Corte Costituzionale composta dai signori:

Franco Bile, Presidente; Francesco Amirante, Ugo De Siervo, Paolo Maddalena, Alfio Finocchiaro, Alfonso Quaranta, Franco Gallo, Luigi Mazzella, Gaetano Silvestri, Sabino Cassese, Maria Rita Saulle, Giuseppe Tesauo, Paolo Maria Napolitano, giudici;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 10, commi 2 e 3, della Legge della Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 29 (Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio sanitario regionale), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 25 febbraio 2005, depositato in Cancelleria il 7 marzo 2005 ed iscritto al n. 30 del Registro ricorsi 2005;

visto l'atto di costituzione della Regione Emilia-Romagna;

udito nell'udienza pubblica del 9 ottobre 2007 il Giudice relatore Ugo De Siervo;

uditi l'avvocato dello Stato Paolo Cosentino per il Presidente del Consiglio dei Ministri e gli avvocati Giandomenico Falcon e Anna Maria Miranda per la Regione Emilia-Romagna;

ritenuto che, con ricorso notificato il 25 febbraio 2005 e depositato il successivo 7 marzo, il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato tra gli altri, l'art. 10, commi 2 e 3, della Legge della Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 29

(Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio sanitario regionale), per contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto violerebbe i principi fondamentali dettati dallo Stato nella materia della tutela della salute, nonché per contrasto con il principio di leale collaborazione, di cui all'art. 120, secondo comma, della Costituzione;

che, in particolare, l'art. 10, comma 2, il quale prevede che gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) siano organizzati in modo analogo alle Aziende USL, contrasterebbe con l'art. 3, comma 2 del DLgs 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3), il quale detta una specifica disciplina per l'organizzazione di tali istituti;

che l'art. 10, comma 3 della medesima legge, nell'attribuire il potere di nomina del Presidente del Collegio sindacale degli IRCCS alla Regione, contrasterebbe con l'art. 4, comma 5 del DLgs n. 288 del 2003 – il quale ne prevede l'elezione ad opera dei sindaci nella prima seduta – in tal modo ledendo l'autonomia dell'organo sindacale;

che, inoltre, nel riconoscere allo Stato la "mera possibilità" di designare due componenti del Collegio sindacale, la disposizione censurata violerebbe l'art. 4, comma 3 del DLgs n. 288 del 2003, il quale «configura come necessaria» la nomina statale, attribuendone la competenza al Ministero della salute e al Ministero dell'economia;

che la disposizione impugnata, nella parte in cui prevede che la nomina del Presidente del Consiglio di indirizzo e verifica e del Direttore scientifico sia effettuata d'intesa tra Stato e Regione, violerebbe il «principio di leale collaborazione, di cui all'art. 120 Cost., con riferimento all'art. 5 del DLgs n. 288 del 2003», secondo cui tali nomine spettano al Ministro della Salute, sentito il Presidente della Regione tenuto conto del fatto che tale ultima disposizione avrebbe ricevuto specifica attuazione ad opera dell'Atto d'intesa in data 1 luglio 2004 (in particolare, artt. 2, comma 1 e 3, comma 5);

che, con atto depositato in data 16 marzo 2005, si è costituita in giudizio la Regione Emilia-Romagna, la quale ha concluso affinché il ricorso sia dichiarato inammissibile e comunque infondato;

che nella successiva memoria in data 22 febbraio 2006, la Regione eccepisce, innanzitutto, la genericità della censura prospettata in relazione all'art. 10, comma 2 dal momento che non sarebbe sufficente il dedotto contrasto con la disposizione statale evocata;

che, in ogni caso, l'inammissibilità delle censure conseguirebbe alla irrilevanza del parametro invocato dal momento che la norma regionale si occuperebbe degli IRCCS non trasformati in fondazioni, mentre l'art. 3, comma 2 del DLgs n. 288 del 2003, evocato dallo Stato come parametro interposto, disciplinerebbe soltanto l'organizzazione delle Fondazioni IRCCS, cioè gli Istituti trasformati in fondazioni;

che l'art. 5 del DLgs n. 288 del 2003, il quale si occupa degli IRCCS non trasformati, stabilisce con le modalità di organizzazione, gestione ed il funzionamento di tali Istituti è disciplinato con atto di intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni e che tale intesa è stata stipulata con atto 1 luglio 2004, n. 2037;

che questa Corte, con sentenza n. 270 del 2005, nel respingere la censura proposta avverso il citato art. 5, oltre ad affermare che «non vi sono dubbi che un atto di intesa non possa produrre una vera e propria fonte normativa», ha negato che la citata disposizione escludesse una potestà legislativa regionale in materia di organizzazione di IRCCS non trasformati;

che la Regione ricorda come l'art. 3, comma 2 del DLgs n. 288 del 2003 è stato dichiarato illegittimo nella parte in cui indicava chi dovesse designare i membri del Consiglio di Amministrazione;

che, infine, l'art. 10, comma 2 non contrasterebbe con alcun principio fondamentale e, anzi, il DLgs n. 502 del 1992 accentuerebbe l'analogia tra IRCCS e Aziende sanitarie preve-

dendo, all'art. 4, che gli istituti possano essere costituiti o confermati in aziende ai sensi dell'art. 3 del medesimo decreto e che sino all'emanazione delle disposizioni attuative sugli IRCCS ad essi si applicano le disposizioni previste dal DLgs n. 502 del 1992 relative alla dirigenza sanitaria, ai dipartimenti, alla direzione sanitaria e amministrativa aziendale e al collegio di direzione;

che anche la censura prospettata in relazione all'art. 10, comma 3, Legge regionale n. 29 del 2004 sarebbe inammissibile per l'inconferenza del parametro interposto evocato, cioè l'art. 4, comma 5, il quale riguarderebbe soltanto le Fondazioni IRCCS e non gli Istituti non trasformati;

che la censura sarebbe comunque infondata in quanto la disposizione statale avrebbe contenuto eccessivamente analitico e dunque, per le ragioni affermate dalla Corte nella Sentenza n. 270 del 2005, non potrebbe costituire un limite alla potestà legislativa statale;

considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso iscritto al n. 30 del Registro ricorsi del 2005, ha impugnato – per quanto qui interessa – l'art. 10, commi 2 e 3, della Legge della Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 29 (Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio sanitario regionale), in riferimento agli artt. 117, terzo comma e 120, secondo comma, della Costituzione;

che, successivamente, la norma impugnata è stata interamente sostituita dall'art. 1 della Legge della Regione Emilia-Romagna 3 marzo 2006, n. 2 (Modifiche all'art. 10 della Legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29, in materia di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico);

che, in data 2 ottobre 2007, l'Avvocatura dello Stato ha depositato atto di rinuncia parziale al ricorso nel quale si dà atto che il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 1 giugno 2006, ha deliberato di rinunciare all'impugnativa dell'art. 10, commi 2 e 3, della Legge regionale n. 29 del 2004, ritenendo che le censure originariamente formulate, avverso tali disposizioni siano state superate dalle modifiche normative sopravvenute;

che la Giunta regionale della Regione Emilia-Romagna, nella seduta dell'1 ottobre 2007, ha deliberato l'accettazione dell'avvenuta rinuncia;

che, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita dalla relativa accettazione della controparte, produce l'effetto di estinguere il processo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 2007.

IL PRESIDENTE  
Franco Bile

IL REDATTORE  
Ugo De Siervo

IL CANCELLIERE  
Giuseppe Di Paola

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2007.















## LIBRERIE CONVENZIONATE PER LA VENDITA AL PUBBLICO

**Edicola del Comunale** S.n.c. – Via Zamboni n. 26 – 40127 Bologna

**Libreria di Palazzo Monsignani** S.r.l. – Via Emilia n. 71/3 – 40026 Imola (BO)

**Libreria del professionista** – Via XXII Giugno n. 3 – 47900 Rimini

**Nuova Tipografia Delmaino** S.n.c. – Via IV Novembre n. 160 – 29100 Piacenza

**Libreria Incontri** – Piazza Libertà n. 29 – 41049 Sassuolo (MO)

**Libreria Feltrinelli** – Via Repubblica n. 2 – 43100 Parma

**Edicola Libreria Cavalieri** – Piazza Mazzini n. 1/A – 44011 Argenta (FE)

A partire dall'1 gennaio 1996 tutti i Bollettini Ufficiali sono consultabili gratuitamente collegandosi al sito Internet della Regione Emilia-Romagna <http://www.regione.emilia-romagna.it/>

## MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI ATTI

Le modalità per la pubblicazione degli atti per i quali è previsto il pagamento sono:

– Euro 2,07 per ogni riga di titolo in grassetto o in maiuscolo

– Euro 0,77 per ogni riga o frazione di riga (intendendo per riga la somma di n. 65 battute dattiloscritte)

gli Enti e le Amministrazioni interessati dovranno effettuare il versamento sul **c/c postale n. 239400** intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna e unire la ricevuta dell'avvenuto pagamento al testo del quale viene richiesta la pubblicazione.

**Avvertenza** – L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nel provvedimento inviato per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nel Bollettino Ufficiale.

Il Bollettino Ufficiale si divide in 3 parti:

– Nella parte prima sono pubblicate: leggi e regolamenti della Regione Emilia-Romagna; circolari esplicative delle leggi regionali, nonché atti di organi della Regione contenenti indirizzi interessanti, con carattere di generalità, amministrazioni pubbliche, privati, categorie e soggetti; richieste di referendum regionali e proclamazione dei relativi risultati; dispositivi delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relativi a leggi della Regione Emilia-Romagna, a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione stessa, nonché ordinanze con cui organi giurisdizionali abbiano sollevato questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 18,08.**

– Nella parte seconda sono pubblicati: deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale (ove espressamente previsto da legge o da regolamento regionale); decreti del Presidente della Giunta regionale, atti di Enti locali, di enti pubblici e di altri enti o organi; su specifica determinazione del Presidente della Giunta regionale ovvero su deliberazione del Consiglio regionale, atti di organi statali che abbiano rilevanza per la Regione Emilia-Romagna, nonché comunicati o informazioni sull'attività degli organi regionali od ogni altro atto di cui sia prescritta in generale la pubblicazione. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 33,57.**

– Nella parte terza sono pubblicati: annunci legali; avvisi di pubblici concorsi; atti che possono essere pubblicati su determinazione del Presidente della Giunta regionale, a richiesta di enti o amministrazioni interessate; altri atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da legge o regolamento regionale. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 20,66.**

**L'abbonamento annuale cumulativo al Bollettino Ufficiale è fissato in Euro 72,30 - Il prezzo di ogni singolo Bollettino è fissato in Euro 0,41) per 16 pagine o frazione di sedicesimo.**

**L'abbonamento si effettua esclusivamente a mezzo di versamento sul c/c postale n. 239400 intestato a Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna) – Si declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali. Copie del Bollettino Ufficiale potranno comunque essere richieste avvalendosi del citato c/c postale.**

**La data di scadenza dell'abbonamento è riportata nel talloncino dell'indirizzo di spedizione. Al fine di evitare interruzioni nell'invio delle copie del Bollettino Ufficiale si consiglia di provvedere al rinnovo dell'abbonamento, effettuando il versamento del relativo importo, un mese prima della sua scadenza.**

In caso di mancata consegna inviare a Ufficio BO-CMP per la restituzione al mittente che si impegna a versare la dovuta tassa.

Registrazione del Tribunale di Bologna n. 4308 del 18 dicembre 1973 – Proprietario: Giunta regionale nella persona del Presidente Vasco Errani – Direttore responsabile: Roberto Franchini – Responsabile Redazione e Abbonamenti: Lorella Caravita – Stampa e spedizione: Grafica Veneta S.p.A. Trebaseleghe Stampato su carta riciclata al cento per cento